


Gruppo BCC Iccrea

Il maggior gruppo bancario
cooperativo italiano



REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE DI ICCREA BANCA

Approvato dall'Assemblea dei Soci
del 16 giugno 2022





Indice

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 - Finalità del documento	5
Art. 2 - Approvazione, modifica e pubblicità del documento	5
CAPO II - MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA	5
Art. 3 - Convocazione	5
Art. 4 - Partecipazione, intervento e assistenza in Assemblea	6
Art. 5 - Verifica della legittimazione alla partecipazione in Assemblea	6
Art. 6 - Costituzione dell'Assemblea	7
Art. 7 - Apertura e modalità di svolgimento dei lavori	8
CAPO III - TRATTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO	9
Art. 8 - Ordine del giorno.....	9
Art. 9 - Documentazione assembleare	9
Art. 10 - Svolgimento della discussione.....	9
Art. 11 - Sospensione dei lavori.....	10
Art. 12 - Chiusura della discussione	10
CAPO IV - VOTAZIONE.....	10
Art. 13 - Modalità e strumenti di votazione	10
Art. 14 - Scrutinio delle schede e maggioranze	11
CAPO V - CHIUSURA E PUBBLICITÀ DEI LAVORI ASSEMBLEARI	11
Art. 15 - Chiusura dei lavori.....	11
Art. 16 - Pubblicità dei lavori.....	12
CAPO VI - ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI	12
Art. 17 - Ambito di applicazione.....	12
Art. 18 - Composizione del Consiglio di Amministrazione.....	12
Art. 19 - Formazione delle Liste del Consiglio di Amministrazione.....	13
Art. 20 - Pubblicazione delle Liste del Consiglio di Amministrazione	15
Art. 21 - Modalità di votazione del Consiglio di Amministrazione	16
Art. 22 - Composizione del Collegio Sindacale	17



Art. 23 -	Formazione delle Liste del Collegio Sindacale.....	17
Art. 24 -	Pubblicazione delle Liste Del Collegio Sindacale.....	19
Art. 25 -	Modalità di votazione del Collegio Sindacale	20



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità del documento

- 1.1. Il presente Regolamento Assembleare (di seguito anche il “**Regolamento**”) norma le modalità di funzionamento dell'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, di Iccrea Banca S.p.A. (di seguito anche la “**Società**”).
- 1.2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente documento, valgono le norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili, cui si fa espresso rinvio.

Art. 2 - Approvazione, modifica e pubblicità del documento

- 2.1. Il Regolamento viene adottato con delibera dell'Assemblea dei Soci di Iccrea Banca S.p.A. ed è modificabile dal medesimo organo.
- 2.2. Il Regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e sul sito internet della Società.

CAPO II - MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 3 - Convocazione

- 3.1. Ai sensi dello Statuto, l'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione, in Italia, presso la sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Tale luogo deve essere idoneo a contenere tutti i soci con diritto di partecipazione ai lavori assembleari.
- 3.2. In considerazione delle materie da trattare, l'ora di apertura dei lavori assembleari deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.
- 3.3. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. L'avviso è trasmesso – mediante lettera raccomandata A/R, fax, Posta Elettronica Certificata o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione – a ciascun socio avente il diritto di intervento in Assemblea all'indirizzo risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea. Eventuali documenti a corredo sono resi disponibili ai soci mediante deposito presso la sede sociale.
- 3.4. Nell'avviso di convocazione si fa menzione del deposito, presso la sede sociale, di una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio.
- 3.5. L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale.



Art. 4 - Partecipazione, intervento e assistenza in Assemblea

- 4.1. L'Assemblea è costituita dai soci nelle persone dei loro legali rappresentanti o nelle persone da questi formalmente delegate ad intervenire. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta che conferisca al delegato pienezza di mandato, fermi restando le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.
- 4.2. Fermi gli effetti della rappresentanza legale, alla stessa persona non possono essere conferite più di dieci deleghe. In ogni caso la percentuale di capitale rappresentata da ciascuna persona, in proprio o per delega, non potrà superare il limite di cui all'art. 13.2 dello Statuto.
- 4.3. Non è consentito rilasciare deleghe con il nome del delegato in bianco.
- 4.4. Le modalità e i termini per la partecipazione all'Assemblea sono indicati nei biglietti di ammissione inviati ai soci con l'avviso di convocazione.
- 4.5. Hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea i soci che, ai sensi dello Statuto, almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione, risultino iscritti al libro soci e abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione.
- 4.6. Assistono di diritto all'Assemblea i componenti degli Organi Aziendali della Società, il Direttore Generale, i Vice Direttori Generali, i rappresentanti della società incaricata della revisione legale, i responsabili delle funzioni aziendali che curano la segreteria degli organi e gli adempimenti societari, e il personale tecnico incaricato dalla Società della gestione dei supporti logistici e informatici necessari per lo svolgimento dell'Assemblea.
- 4.7. Il Presidente ha facoltà inoltre di invitare ai lavori dell'Assemblea, in qualità di ospiti, altri soggetti come, a titolo esemplificativo, i rappresentanti dell'Autorità di Vigilanza, esponenti aziendali e dirigenti delle società del Gruppo o delle Banche Affiliate, dirigenti e personale della stessa Iccrea Banca, rappresentanti della stampa, ospiti esterni ovvero altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare.

Art. 5 - Verifica della legittimazione alla partecipazione in Assemblea

- 5.1. La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza, di norma almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dei lavori assembleari, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
- 5.2. I rappresentanti dei soci (legali rappresentanti degli stessi o loro delegati) devono preventivamente accreditarsi presso le apposite postazioni di rilevamento posizionate di norma all'ingresso dei locali assembleari ed esibire al personale incaricato il relativo biglietto di ammissione. Qualora il biglietto di ammissione sia corredato da delega, questa deve essere timbrata e firmata dal legale rappresentante del socio delegante (Presidente o Vice Presidente). Alla delega dovrà essere allegata copia del documento di identità del delegante in corso di validità, anche essa timbrata e firmata dal legale



rappresentante del socio delegante. Non saranno accettate deleghe che non rispettino i requisiti previsti dal Regolamento.

- 5.3. Ai rappresentanti dei soci può essere chiesto di esibire un documento di identificazione personale in corso di validità laddove non sia possibile il riconoscimento per conoscenza diretta.
- 5.4. Qualora il rappresentante del socio sia sprovvisto del biglietto di ammissione, ha diritto ad ottenerne un duplicato, previa identificazione da parte del personale incaricato all'ingresso e fermo restando il possesso dell'eventuale delega opportunamente timbrata e firmata.
- 5.5. Al rappresentante del socio, una volta identificato, viene consegnata la documentazione messa a disposizione dalla Società per l'Assemblea.
- 5.6. Il personale incaricato deve annotare in un apposito registro, anche tenuto su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio e il numero schede consegnategli; il rappresentante del socio è tenuto ad apporre la propria firma nel registro in corrispondenza del proprio nome.
- 5.7. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il Presidente dell'Assemblea.

Art. 6 - Costituzione dell'Assemblea

- 6.1. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce ai sensi dello Statuto. All'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente o chi lo sostituisce assume la presidenza dell'Assemblea.
- 6.2. L'Assemblea Ordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione quando vi sia rappresentata, direttamente o per delega, almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero delle azioni intervenute o rappresentate.
- 6.3. L'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.
- 6.4. Non possono essere delegati dai soci ad intervenire in Assemblea le società controllate nonché i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale e i dipendenti della Società e delle società da questa controllate. Rimangono comunque salvi gli effetti della rappresentanza legale.
- 6.5. Il Presidente dell'Assemblea, accertato il raggiungimento del quorum costitutivo previsto per legge e per Statuto, verificati i presupposti normativi, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno. In caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, il Presidente dichiara la stessa andata deserta e la rinvia ad altra convocazione, se prevista. In caso invece di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore



da quella indicata nel relativo avviso, il Presidente ne dà comunicazione agli Amministratori, affinché costoro convochino nuovamente la seduta assembleare entro i termini sanciti dalla legge. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero dei soci presenti.

- 6.6. Ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari, i rappresentanti dei soci che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a far registrare la propria uscita, con indicazione del relativo orario, al personale incaricato. Il socio, in ogni caso, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari previa registrazione del proprio ingresso, con indicazione del relativo orario. La mancata registrazione dell'uscita è considerata presenza ai fini del quorum deliberativo e la mancata registrazione del re-ingresso è considerata assenza ai medesimi fini.

Art. 7 - Apertura e modalità di svolgimento dei lavori

- 7.1. Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noti il numero dei soci presenti con diritto di voto, dando notizia dell'eventuale intervento in Assemblea di soggetti diversi dai soci e comunicando le modalità di voto tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento.
- 7.2. L'Assemblea, su proposta del suo Presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti. Gli scrutatori non possono essere scelti tra coloro che rappresentano i soci in Assemblea. Nel caso di Assemblea in cui è prevista per legge l'assistenza del notaio o sia stata valutata opportuna dal Consiglio di Amministrazione, la funzione di segretario è assunta dal notaio stesso incaricato della stesura del relativo verbale.
- 7.3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione, audio/video, al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare. Dell'eventuale attivazione di tali apparecchi deve essere fornita comunicazione ai presenti.
- 7.4. Il Presidente, nel dirigere i lavori assembleari, garantisce il diritto di informazione del socio e facilita un confronto costruttivo di opinioni. Il Presidente può adottare qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
- 7.5. Previa autorizzazione del Presidente, i lavori dell'Assemblea possono essere oggetto di riprese e registrazioni fotografiche/audio/video da parte del personale incaricato che, preventivamente, abbia sottoscritto un impegno a mantenere riservate e non divulgare le notizie apprese nel corso dei lavori assembleari, né trarre copia o distribuire in alcun modo le riprese audio/video acquisite nell'espletamento dell'incarico.



- 7.6. Al di fuori delle ipotesi previste al precedente paragrafo 5, è vietato a chiunque l'utilizzo di apparecchi di telefonia mobile, fotografici, video o similari, per riprendere o trasmettere i lavori assembleari.

CAPO III - TRATTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Art. 8 - Ordine del giorno

- 8.1. Il Presidente illustra gli argomenti all'ordine del giorno, fornendo ai soci un'adeguata informativa circa gli elementi necessari per assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza.
- 8.2. Il Presidente può avvalersi dei soggetti invitati a partecipare all'Assemblea anche per illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e per rispondere alle domande poste dai rappresentanti degli enti soci in relazione a specifici argomenti.
- 8.3. Nel trattare gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può proporre di seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e/o trattare congiuntamente due o più argomenti all'ordine del giorno, in particolare ove gli stessi presentino elementi di connessione, ferma restando la distinta votazione degli stessi.

Art. 9 - Documentazione assembleare

- 9.1. Al fine di consentire ai soci di disporre di adeguata informativa, la documentazione da sottoporre all'approvazione è messa a disposizione dei soci presso la sede sociale almeno negli otto giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea, fatti salvi i diversi termini previsti dalla Legge o dallo Statuto su specifici argomenti.

Art. 10 - Svolgimento della discussione

- 10.1. Ciascun rappresentante di un socio ha diritto, dopo aver formulato apposita richiesta d'intervento al Presidente dell'Assemblea, di prendere la parola su ciascun argomento posto all'ordine del giorno. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità fissate dal Presidente, può essere avanzata fino a quando lo stesso Presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.
- 10.2. Rientra nei poteri del Presidente regolare la discussione, organizzare e presidiare gli interventi dei soci, esercitando tali prerogative al fine di garantire la correttezza del dibattito assembleare. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce la durata massima – di norma compresa fra i 5 (cinque) e i 10 (dieci) minuti - e l'ordine di priorità degli interventi. Al contempo assicura - ove ne ricorra la necessità - che la durata dei lavori assembleari



non pregiudichi la possibilità per i rappresentanti dei soci di partecipare alla discussione e di esprimere il proprio voto, nonché impedisce che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea.

- 10.3. I rappresentanti dei soci possono prendere la parola soltanto dopo l'apertura formale della discussione su indicazione del Presidente. Gli interventi devono essere strettamente pertinenti alle materie trattate e devono essere contenuti nei limiti di tempo stabiliti.
- 10.4. Il Presidente risponde di norma al termine di tutti gli interventi su un medesimo argomento.
- 10.5. Il rappresentante del socio che abbia richiesto di intervenire ha facoltà di breve replica, nei termini fissati dal Presidente.
- 10.6. Il Direttore Generale ha facoltà di intervenire in ogni momento nella discussione.
- 10.7. Gli interventi vengono verbalizzati in maniera sintetica, salvo che il rappresentante del socio faccia espressa richiesta di integrale trascrizione del suo intervento e depositi il testo scritto del suo intervento al termine dello stesso.

Art. 11 - Sospensione dei lavori

- 11.1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

Art. 12 - Chiusura della discussione

- 12.1. Esauriti gli interventi e le risposte, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione nessun rappresentante dei soci può prendere ulteriormente la parola sugli argomenti all'ordine del giorno già trattati.

CAPO IV - VOTAZIONE

Art. 13 - Modalità e strumenti di votazione

- 13.1. Il Presidente può disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente, oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.
- 13.2. Prima di ciascuna votazione, il Presidente dell'Assemblea verifica e rende noto, a soli fini deliberativi, il capitale a quel momento presente al fine di conteggiare la maggioranza necessaria per il quorum deliberativo richiesto.
- 13.3. La votazione avviene per alzata di mano, su chiamata di chi è favorevole, contrario, astenuto, ovvero per mezzo di altri strumenti, anche elettronici, purché consentano



l'identificazione dei votanti e dell'espressione di voto. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

- 13.4. In caso di votazione per alzata di mano, i soci che votano contro la proposta messa ai voti, ovvero si astengono, devono comunicare la propria identità al segretario, presso la postazione all'uopo predisposta all'interno della sala in cui si tiene l'Assemblea, mediante esibizione del biglietto di ammissione, ricevuto al momento in cui è stato registrato il loro ingresso in assemblea, e far registrare la propria espressione di voto (contrario o astenuto) intendendosi in caso contrario il voto espresso favorevolmente.
- 13.5. Il rappresentante del socio che rappresenti per delega altro socio, ha facoltà di votare in modo disgiunto.
- 13.6. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni.
- 13.7. La rilevazione e il conteggio dei voti vengono condotti collegialmente dal segretario o notaio e dagli scrutatori presso il luogo ove si svolge l'Assemblea. Eventuali contestazioni sono rimesse alla decisione del Presidente dell'Assemblea.
- 13.8. Esaurite le operazioni di conteggio complessivo dei voti su ciascun punto all'ordine del giorno posto in votazione, il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi del segretario o del notaio, proclama i risultati.

Art. 14 - Scrutinio delle schede e maggioranze

- 14.1. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutinano le singole schede.
- 14.2. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti. Le nomine per le cariche sociali avvengono a maggioranza relativa.
- 14.3. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, fatte salve le diverse disposizioni di legge.

CAPO V - CHIUSURA E PUBBLICITÀ DEI LAVORI ASSEMBLEARI

Art. 15 - Chiusura dei lavori



- 15.1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e le relative votazioni e proclamati i risultati, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la riunione.
- 15.2. In caso di eventuale proroga della seduta assembleare, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente.

Art. 16 - Pubblicità dei lavori

- 16.1. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel Libro delle Assemblee della Società. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal notaio o dal segretario dell'Assemblea e dagli scrutatori, se nominati, ed è pubblicato nelle forme previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
- 16.2. Sono opportunamente conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

CAPO VI - ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Art. 17 - Ambito di applicazione

- 17.1. Il procedimento elettorale descritto nel presente Capo viene posto in essere in caso di:
 - (i) rinnovo dell'intero organo aziendale;
 - (ii) sostituzione, da parte dell'assemblea, per qualsivoglia causa o motivo, di uno o più componenti dell'organo aziendale in corso di mandato.
- 17.2. In ipotesi di sostituzione di uno o più componenti dell'organo aziendale ai sensi del paragrafo precedente, punto (ii), i termini previsti nell'articolato del presente Capo si intendono dimezzati. Inoltre, tutti i riferimenti alla "Lista" di seguito riportati valgono anche nell'ipotesi di sostituzione, da parte dell'assemblea, di uno o più componenti dell'organo aziendale.

Art. 18 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

- 18.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quindici Amministratori, di cui almeno cinque appartenenti al genere meno rappresentato, come previsto dallo Statuto.
- 18.2. Almeno quattro Amministratori devono possedere i requisiti per poter essere qualificati come "non esecutivi", ai sensi dell'art. 25.4 dello Statuto, e "indipendenti", ai sensi dell'art. 25.5 dello Statuto.
- 18.3. Dieci Amministratori sono eletti fra gli Amministratori delle Banche Affiliate.
- 18.4. L'Amministratore rimanente deve possedere almeno i requisiti di cui ai punti da (i) a (x) dell'articolo 25.5.



18.5. Tutti gli Amministratori devono possedere, in ogni caso, i requisiti di onorabilità e professionalità e rispettano i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto, compreso il divieto di *interlocking* di cui all'art. 36 del d.l. 201/2011, convertito in l. 214/2011.

Art. 19 - Formazione delle Liste del Consiglio di Amministrazione

19.1. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea, sulla base di una o più liste di candidati presentate:

- (i) dal Consiglio di Amministrazione in carica;
- (ii) dai soci.

Ciascuna lista di candidati, diversa da quella presentata dal Consiglio di Amministrazione in carica, deve essere presentata da un numero di soci che, congiuntamente considerati, detengano una quota di capitale almeno pari a 15% dell'intero capitale sociale; a tal fine le liste di candidati (di seguito "**Liste**" o singolarmente "**Lista**") presentate dai soci dovranno altresì riportare il dettaglio dei soci promotori che sostengono la lista (di seguito "**Soci Sostenitori**") con indicazione, per ciascuno, del legale rappresentante sottoscrittore dell'elenco stesso. Il primo Socio Sostenitore sottoscrittore della lista è individuato altresì quale socio rappresentante della lista (di seguito "**Socio Rappresentante**").

19.2. Le Liste sono predisposte tenendo conto della composizione qualitativa e quantitativa ottimale definita *ex ante* dal Consiglio di Amministrazione in carica, in conformità di quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, al fine di assicurare la nomina di soggetti idonei a svolgere in modo efficace il ruolo loro attribuito, un elevato livello qualitativo e una adeguata diversificazione delle competenze, dei profili professionali nonché in termini di età, genere e durata di permanenza nell'incarico.

A tal fine, almeno 90 giorni prima dell'Assemblea avente ad oggetto la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione comunica a ciascun socio, mediante lettera raccomandata A/R, fax, Posta Elettronica Certificata o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, la composizione qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione.

19.3. Ciascuna Lista deve contenere un numero di candidati pari esattamente al numero di Amministratori da eleggere e deve in ogni caso rispettare la vigente normativa sulla quota di genere applicabile. Il nome di ciascun candidato in elenco dovrà essere preceduto da un numero di riferimento progressivo e seguito da una delle seguenti indicazioni (di seguito "**Profilo di Candidatura**"):

- (i) Banca Affiliata di provenienza;
- (ii) possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 25.5 dello Statuto.



Per ciascun candidato deve essere indicato anche il genere di appartenenza. In sede di rinnovo integrale dell'organo, tra i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 25.5. devono essere inclusi candidati di entrambi i generi.

19.4. Ciascuna Lista deve riportare in allegato:

- (i) se diversa da quella presentata dal Consiglio di Amministrazione, la dichiarazione, sottoscritta dal Socio Rappresentante, circa la conformità della Lista alla composizione quali-quantitativa comunicata dal Consiglio di Amministrazione uscente ovvero le motivazioni delle eventuali difformità, unitamente all'elenco delle firme dei Soci Sostenitori;
- (ii) copia del documento di identità in corso di validità di ciascuno dei legali rappresentanti dei soci sostenitori;
- (iii) per ogni candidato, la seguente documentazione:
 - a) copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
 - b) *curriculum vitae* inclusivo delle informazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti di professionalità, competenza, cumulo incarichi e disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico;
 - c) dichiarazione del candidato che attesti quanto segue:
 - di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dal decreto ministeriale in materia di requisiti e criteri di idoneità ai sensi dell'articolo 26 TUB (di seguito anche il "Decreto") e dallo Statuto per la carica per cui si candida;
 - l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione, e il correlativo impegno ad adempiere i doveri legati alla carica per la quale si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle conseguenti responsabilità;
 - d) questionario per il supporto alla verifica di idoneità, redatto secondo lo standard messo a disposizione dalla Società;
 - e) informativa e consenso al trattamento dei dati personali.

19.5. Ciascun socio può sostenere una sola Lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcuna Lista da lui sostenuta.

19.6. Le Liste devono essere depositate, a pena di irricevibilità, presso la sede della Società almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea. Le indicazioni in merito alle formalità di deposito e alla presumibile data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare le nomine, saranno fornite a tutti i soci unitamente alla comunicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.



19.7. Le Liste presentate dai soci pervenute nei termini previsti dal precedente paragrafo 6, unitamente alla relativa documentazione, vengono trasmesse al Comitato Nomine di Iccrea Banca che ha il compito di effettuare le necessarie verifiche in ordine a:

- (i) rispetto delle formalità di presentazione della Lista;
- (ii) correttezza formale e sostanziale della Lista;
- (iii) possesso dei requisiti di candidabilità da parte di ciascun candidato;
- (iv) presenza di tutta la documentazione richiesta;
- (v) corrispondenza sostanziale della composizione quali-quantitativa della Lista alla composizione comunicata dal Consiglio di Amministrazione, ovvero presenza delle motivazioni delle eventuali difformità.

In caso di inesattezze o carenze documentali, il Presidente del Comitato Nomine inoltra una richiesta di integrazione e/o chiarimento al Socio Rappresentante che, nel termine di 7 giorni dalla richiesta, dovrà procedere ai necessari riscontri ed alle integrazioni richieste. In difetto e in tutte le ipotesi di mancanza dei requisiti prescritti, gravi inesattezze o carenze documentali che non possano essere sanate, le Liste interessate non saranno ammesse né, quindi, pubblicate ai sensi del successivo art. 20 e poste in votazione in Assemblea; di tale decisione verrà data tempestiva comunicazione al Socio Rappresentante dal Comitato Nomine.

Art. 20 - Pubblicazione delle Liste del Consiglio di Amministrazione

20.1. All'esito delle analisi di cui al precedente art. 19, paragrafo 7, da parte del Comitato Nomine, le Liste che saranno poste in votazione in Assemblea (di seguito "**Liste Definitive**") sono messe a disposizione dei soci presso la sede sociale almeno negli otto giorni antecedenti la data fissata per prima convocazione dell'Assemblea stessa.

20.2. Le Liste Definitive sono identificate univocamente mediante numerazione progressiva a partire dalla Lista numero 1 che individua la Lista Definitiva presentata dal Consiglio di Amministrazione; l'attribuzione del numero identificativo delle ulteriori Liste Definitive è effettuata sulla base dell'ordine cronologico di deposito della stessa presso la sede sociale.

20.3. Le Liste Definitive sono stampate su apposite schede elettorali in cui sono riportati:

- (i) i nominativi dei candidati, numerati progressivamente;
- (ii) l'indicazione, per ciascun candidato, del Profilo di Candidatura indicato nella Lista Definitiva e del genere di appartenenza;
- (iii) l'elenco dei Soci Sostenitori con la percentuale dell'intero capitale sociale di Iccrea Banca detenuta dai Soci Sostenitori.



20.4. Le schede elettorali sono stampate e consegnate ai rappresentanti dei soci all'atto dell'accreditamento di cui al precedente art. 5, paragrafo 2, ciascuna in numero pari al numero di soci rappresentati in proprio o per delega. Le schede elettorali consegnate riportano altresì gli estremi identificativi del socio intervenuto in Assemblea, in proprio o per delega, a cui spetta il diritto di voto.

Art. 21 - Modalità di votazione del Consiglio di Amministrazione

21.1. Il Presidente pone in votazione le singole Liste Definitive iniziando da quella proposta dal Consiglio di Amministrazione in carica e successivamente, in progressione numerica a partire dall'identificativo più basso, le altre.

21.2. La votazione avviene mediante consegna agli scrutatori della scheda elettorale relativa alla Lista Definitiva posta in votazione. Il Presidente potrà in ogni caso valutare l'opportunità di adottare diversi strumenti di votazione nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 13; in tale ipotesi, prima della votazione saranno rese note le modalità con cui avverrà la votazione e il relativo scrutinio.

21.3. Ciascun socio può esprimere il proprio voto per una sola Lista Definitiva; qualora all'atto dello scrutinio risultino più schede elettorali riferibili ad un medesimo socio, il voto verrà ritenuto e conteggiato come nullo.

21.4. Nel caso sia stata ammessa e posta in votazione una sola Lista Definitiva che, al termine dello scrutinio, abbia ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea, tutti i candidati presenti in detta Lista vengono eletti membri del Consiglio di Amministrazione.

21.5. Nel caso in cui siano state ammesse più Liste Definitive ed almeno una di dette Liste, oltre alla Lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea, abbia ottenuto almeno il 20% dei voti validamente espressi in Assemblea, si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della quota di genere prevista dalla normativa vigente, come segue:

- (i) dalla Lista Definitiva che ha ottenuto la maggioranza, vengono eletti tutti i candidati Amministratori con esclusione dell'ultimo di detta Lista qualificato come "indipendente" (Profilo di Candidatura);
- (ii) dalla Lista Definitiva che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste diverse da quella di cui al punto (i), viene eletto il primo candidato qualificato come "indipendente" (Profilo di Candidatura) o il successivo candidato della Lista stessa qualificato come "indipendente" che consenta di rispettare la composizione di genere prevista dalla normativa vigente;
- (iii) in caso di parità di voti fra più Liste Definitive prevale quella presentata dai Soci in possesso della maggiore partecipazione al capitale sociale al momento della presentazione della Lista e, in subordine, dal maggior numero di Soci. In caso di ulteriore parità, prevale la Lista presentata per prima in ordine cronologico.



Art. 22 - Composizione del Collegio Sindacale

- 22.1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi, tra cui almeno uno appartenente al genere meno rappresentato, e due Supplenti, rappresentativi di entrambi i generi, nominati dalla Assemblea, la quale - tra di essi - designa il Presidente.
- 22.2. I Sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla legge e dall'articolo 33 dello Statuto.

Art. 23 - Formazione delle Liste del Collegio Sindacale

23.1. I componenti del Collegio Sindacale sono eletti dall'Assemblea, sulla base di una o più liste di candidati (di seguito "**Liste Sindaci**" o singolarmente "**Lista Sindaci**") presentate dai soci che, congiuntamente considerati, detengano una quota di capitale almeno pari al 15% dell'intero capitale sociale.

23.2. Le Liste Sindaci sono predisposte tenendo conto della composizione qualitativa e quantitativa ottimale definita *ex ante* dal Collegio Sindacale, in conformità di quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, al fine di assicurare la nomina di soggetti idonei a svolgere in modo efficace il ruolo loro attribuito, un elevato livello qualitativo e una adeguata diversificazione delle competenze e dei profili professionali nonché in termini di età, genere e durata di permanenza nell'incarico.

A tal fine, almeno 90 giorni prima dell'Assemblea avente ad oggetto la nomina di un nuovo Collegio Sindacale, viene comunicato a ciascun socio, mediante lettera raccomandata A/R, fax, Posta Elettronica Certificata o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, la composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale.

23.3. Ciascuna Lista Sindaci deve contenere un numero di candidati pari esattamente al numero di componenti del Collegio Sindacale da eleggere e deve in ogni caso rispettare la vigente normativa sulla quota di genere applicabile. Il nome di ciascun candidato presente nella Lista dovrà essere preceduto da un numero di riferimento progressivo e seguito dall'indicazione del genere di appartenenza e della carica alla quale ci si candida. In particolare:

- (i) Sindaco Effettivo;
- (ii) Sindaco Supplente.

Il candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale deve essere posto quale primo della Lista Sindaci, tra i candidati Sindaci Effettivi, con la dicitura "Presidente del Collegio Sindacale".

23.4. Le Liste Sindaci presentate dai soci riportano il dettaglio dei soci promotori che sostengono la lista (di seguito "**Soci Sostenitori**") con indicazione, per ciascuno, del legale rappresentante sottoscrittore dell'elenco stesso. Il primo Socio Sostenitore



sottoscrittore della Lista Sindaci è individuato altresì quale socio rappresentante della lista medesima (di seguito “**Socio Rappresentante**”).

23.5. Ciascuna Lista Sindaci deve riportare in allegato:

- (i) dichiarazione, sottoscritta dal Socio Rappresentante, circa la conformità della Lista alla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale ovvero le motivazioni delle eventuali difformità, unitamente all’elenco delle firme dei Soci Sostenitori;
- (ii) copia del documento di identità in corso di validità di ciascuno dei legali rappresentanti dei Soci Sostenitori;
- (iii) per ogni candidato, la seguente documentazione:
 - a) copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
 - b) *curriculum vitae* inclusivo delle informazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti di professionalità, competenza, cumulo incarichi e disponibilità di tempo allo svolgimento dell’incarico;
 - c) dichiarazione del candidato che attesti quanto segue:
 - di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dal Decreto e dallo Statuto per la carica per cui si candida;
 - l’accettazione preventiva dell’incarico, in caso di elezione, e il correlativo impegno ad adempiere i doveri legati alla carica per la quale si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle conseguenti responsabilità;
 - d) questionario per il supporto alla verifica di idoneità, redatto secondo lo standard messo a disposizione dalla Società;
 - e) informativa e consenso al trattamento dei dati personali.

23.6. Ciascun socio può sostenere una sola Lista Sindaci e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcuna Lista Sindaci da lui sostenuta.

23.7. Le Liste Sindaci devono essere depositate, a pena di irricevibilità, presso la sede della Società almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell’Assemblea. Le indicazioni in merito alle formalità di deposito e alla presumibile data di prima convocazione dell’Assemblea chiamata a deliberare le nomine, saranno fornite a tutti i soci unitamente alla comunicazione di cui al paragrafo 2 del precedente articolo 19.

23.8. Le Liste Sindaci pervenute nei termini previsti al precedente paragrafo 6, unitamente alla relativa documentazione, vengono trasmesse al Comitato Nomine di Iccrea Banca che ha il compito di effettuare le necessarie verifiche in ordine a:



- (i) rispetto delle formalità di presentazione della Lista Sindaci;
- (ii) correttezza formale e sostanziale della Lista Sindaci;
- (iii) possesso dei requisiti di candidabilità da parte di ciascun candidato;
- (iv) presenza di tutta la documentazione richiesta.

23.9. In caso di inesattezze o carenze documentali il Presidente del Comitato Nomine inoltra una richiesta di integrazione e/o chiarimento al Socio Rappresentante che, nel termine di 7 giorni dalla richiesta, dovrà procedere ai necessari riscontri ed alle integrazioni richieste. In difetto e in tutte le ipotesi di mancanza dei requisiti prescritti, gravi inesattezze o carenze documentali che non possano essere sanate, le Liste Sindaci interessate non saranno ammesse né, quindi, pubblicate ai sensi del successivo art. 24 e poste in votazione in Assemblea; di tale decisione verrà data comunicazione al Socio Rappresentante dal Comitato Nomine.

Art. 24 - Pubblicazione delle Liste Del Collegio Sindacale

24.1. All'esito delle analisi di cui al precedente art. 23, paragrafo 7, da parte del Comitato Nomine, le Liste Sindaci che saranno poste in votazione in Assemblea (di seguito "**Liste Sindaci Definitive**") sono messe a disposizione dei soci presso la sede sociale almeno negli otto giorni antecedenti la data fissata per prima convocazione dell'Assemblea stessa.

24.2. Le Liste Sindaci Definitive sono identificate univocamente mediante numerazione progressiva a partire dalla Lista numero 1; l'attribuzione del numero identificativo delle Liste Sindaci Definitive è effettuata sulla base dell'ordine cronologico di deposito della stessa presso la Sede sociale.

24.3. Le Liste Sindaci Definitive sono stampate su apposite schede elettorali in cui sono riportati:

- (i) i nominativi dei candidati, numerati progressivamente;
- (ii) l'indicazione, per ciascun candidato, della carica alla quale ci si presenta; il candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è il primo della Lista Sindaci Definitiva individuato quale Presidente del Collegio Sindacale;
- (iii) l'elenco dei Soci Sostenitori con la percentuale dell'intero capitale sociale di Iccrea Banca detenuta dai Soci Sostenitori.

24.4. Le schede elettorali sono stampate e consegnate ai rappresentanti dei soci all'atto dell'accreditamento di cui al precedente art. 5, paragrafo 2, ciascuna in numero pari al numero di soci rappresentati in proprio o per delega. Le schede elettorali consegnate riportano altresì gli estremi identificativi del socio intervenuto in Assemblea, in proprio o per delega, a cui spetta il diritto di voto.



Art. 25 - Modalità di votazione del Collegio Sindacale

- 25.1. Il Presidente pone in votazione le singole Liste Sindaci Definitive, in progressione numerica, a partire da quella identificata con il numero 1.
- 25.2. La votazione avviene mediante consegna agli scrutatori della scheda elettorale relativa alla Lista Sindaci Definitiva posta in votazione. Il Presidente potrà in ogni caso valutare l'opportunità di adottare diversi strumenti di votazione nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 13; in tale ipotesi, prima della votazione saranno rese note le modalità con cui avverrà la votazione e il relativo scrutinio.
- 25.3. Ciascun socio può esprimere il proprio voto per una sola Lista Sindaci Definitiva; qualora all'atto dello scrutinio risultino più schede elettorali riferibili ad un medesimo socio, il voto verrà ritenuto e conteggiato come nullo.
- 25.4. Sono eletti alla carica di Sindaco i candidati appartenenti alla Lista Sindaci Definitiva che, all'esito dello scrutinio abbiano ottenuto la maggioranza relativa dei voti. In caso di parità di voti fra più Liste prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al capitale sociale al momento della presentazione della Lista.